

I 701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI

Provvedimento n. 21317

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 luglio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472, e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il procedimento I701 avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, con delibera del 12 giugno 2008, nei confronti delle società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter & Gamble Italia S.p.A., Procter & Gamble Holding S.r.l., Procter & Gamble S.r.l., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 (già articolo 81) del TFUE;

VISTA la propria delibera adottata in data 19 febbraio 2009, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti della Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., delle società Beiersdorf S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A. e dell'Associazione Italiana dell'Industria di Marca - Centromarca per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la propria delibera adottata in data 7 maggio 2009, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti delle Società Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli - Società a responsabilità limitata, Weruska&Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Glaxosmithkline S.p.A., Biochimica S.p.A., Sodalco S.r.l. e Sunstar Suisse SA;

VISTA l'istanza di proroga del termine di chiusura della fase istruttoria del procedimento presentata da L'Oreal Italia S.p.A., in data 1 luglio 2010, motivata dalla necessità, per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento in corso, di attendere l'esito del ricorso dalla stessa proposto innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n 8016/2010 del 22 aprile 2010, la cui udienza di trattazione è stata fissata al 13 luglio 2010;

CONSIDERATO, inoltre, che con ordinanza n. 208 del 30 giugno 2010, il Consiglio di Stato, relativamente al ricorso in appello presentato da Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l. per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio 22 aprile 2010 n. 8015, ha richiesto all'Autorità di provvedere, entro il 20 luglio 2010, al deposito di una relazione volta ad illustrare *"ciascuno dei documenti"* di cui non è stata consentita l'ostensione e fissato l'udienza di trattazione al 30 luglio 2010;

CONSIDERATO che le Parti del procedimento possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura della fase istruttoria, attualmente fissato al 14 luglio 2010 e che il successivo termine di chiusura del procedimento è fissato al 30 settembre 2010;

RITENUTO opportuno procedere alla proroga del termine di conclusione della fase istruttoria e, pertanto, anche del termine di chiusura del procedimento, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti del procedimento, alla luce della definizione dei ricorsi pendenti innanzi al Consiglio di Stato;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30 novembre 2010.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà